



COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA - PRIME INDICAZIONI -

Dal 1° aprile 2010 la “Comunicazione Unica” (art. 9 L. 40/2007) è obbligatoria. Tutte le domande/denunce/dichiarazioni di iscrizione/modifica/cessazione al Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAL e all’Albo imprese artigiane (in merito all’adempimento imprese artigiane si veda il punto 3 della presente direttiva) dovranno essere obbligatoriamente presentate, per via telematica o su supporto informatico, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, esclusivamente mediante la Comunicazione Unica.

Resta esclusa dalla predetta procedura la presentazione dei bilanci d’esercizio e delle situazioni patrimoniali, nonché le domande/denunce dei soggetti only-REA, e dei professionisti, in quanto rispettivamente enti o soggetti non riconducibili alla categoria di impresa.

L’introduzione della Comunicazione Unica comporta una corretta individuazione dei soggetti obbligati, nonché una rideterminazione delle modalità operative di presentazione delle pratiche.

1. SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI

Le disposizioni normative che hanno introdotto la Comunicazione Unica nulla hanno innovato circa la disciplina di fonte normativa che individua i soggetti obbligati o legittimati alla sottoscrizione delle relative domande/denunce.

Pertanto, le domande che interessano il Registro Imprese dovranno essere necessariamente firmate digitalmente dai soggetti obbligati o legittimati secondo il seguente schema:

■ **Imprese individuali**

- a) *Costituzione di impresa individuale senza immediato inizio dell’attività economica*
 - b) *Costituzione di impresa individuale con immediato inizio dell’attività economica*
 - c) *Inizio attività di impresa individuale già iscritta al Registro delle imprese*
 - d) *Variazione/cancellazione di impresa individuale già iscritta al Registro delle imprese*
- a)-b)-c)-d) Firma digitale del titolare dell’impresa individuale**

■ **Società - Consorzi**

- a) *Costituzione di una società/consorzio senza immediato inizio dell’attività economica*
 - b) *Modificazioni dell’atto costitutivo o statuto*
 - c) *Deposito/iscrizione altri atti notarili (es. trasferimenti d’azienda - cessione di quote di s.r.l. - etc.)*
- a)-b)-c) Notaio**



- d) *Iscrizione/deposito "atti societari" (*) la cui redazione non richieda espressamente l'intervento di un notaio*
d) Firma digitale dell'obbligato ovvero del professionista incaricato ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000
- e) *Inizio/variazione/cessazione dell'attività e delle denunce R.E.A. (**)*
e) Firma digitale del legale rappresentante
- f) *Deposito/iscrizione altri atti presso il Registro delle imprese (es. iscrizione pignoramento, sequestro, vincoli su quote sociali - deposito domanda di arbitrato - deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte da parte del curatore fallimentare)*
f) Firma digitale dell'obbligato o legittimato

2. PROCURA SPECIALE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 ha individuato un modello *fac-simile* della procura speciale che consente agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari, l'incarico di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, sulla base di un codice univoco di identificazione.

Pertanto, la procura dovrà essere utilizzata ogniqualevolta la Comunicazione Unica venga trasmessa da un intermediario (titolare del contratto Telemaco) diverso dal soggetto obbligato o legittimato.

Il conferimento della procura sarà evidenziato dal Riquadro numero 4 del modello di comunicazione, relativo agli "estremi del dichiarante". Il documento contenente la procura speciale deve essere acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica della comunicazione unica ovvero della distinta Fedra, insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

La circolare ministeriale prevede che il *fac-simile* di procura speciale debba riportare la sottoscrizione autografa da parte dell'obbligato.

(*) *Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 17 gennaio 2007 prot. 549, ha ritenuto che la locuzione "atti societari", di cui all'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, possa essere riferita a tutti gli atti riconducibili ad una società ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.*

Pertanto, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra gli "atti societari":

- *comunicazioni della nomina degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, dei liquidatori, del rappresentante comune degli obbligazionisti;*
- *deposito del progetto di fusione/scissione;*
- *deposito del bilancio finale di liquidazione;*
- *istanza di cancellazione dal Registro delle imprese;*
- *comunicazione socio unico, ricostituzione della pluralità dei soci.*

(**) *Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 28 marzo 2007 prot. 3260, ha chiarito che le denunce R.E.A. devono essere sottoscritte digitalmente dagli obbligati e che la sottoscrizione degli obbligati non può essere sostituita dalla sottoscrizione digitale apposta del professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, legge 340/2000.*



In merito alla modalità di sottoscrizione della procura speciale, si ritiene che l'incarico possa essere regolarmente conferito anche mediante sottoscrizione digitale del foglio elettronico di procura speciale da parte dell'obbligato/legittimato, senza necessità di allegare copia del documento di identità.

La procura speciale di cui alla citata circolare consente all'intermediario di sottoscrivere digitalmente esclusivamente la distinta relativa al "Modello di Comunicazione Unica", e non le distinte relative alle diverse modulistiche allegate, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, **dal 1° aprile 2010 non è più utilizzabile la c.d. "procura Unioncamere" e devono ritenersi disapplicate le direttive, guide e documenti, adottati dall'ufficio di Taranto, che prevedevano, per gli adempimenti Registro Imprese, l'utilizzo del predetta procura.**

3. IMPRESE ARTIGIANE

La Regione Puglia con nota n. 7390 del 18.03.2010 ha comunicato che continuerà ad utilizzare la procedura cartacea per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Dal 1° aprile 2010 al fine di consentire l'utilizzo di ComUnica anche per le imprese individuali artigiane, avendo anche queste la necessità della partita IVA e di dichiararsi come impresa esistente, le stesse si potranno iscrivere nel Registro delle imprese "inattive" per poi cancellarsi (dalla relativa sezione speciale "piccolo imprenditore") nel momento in cui verrà iscritta all'Albo imprese artigiane. Conseguentemente a detta iscrizione la stessa risulterà soltanto annotata nel Registro imprese.

Nel caso in cui vengano trasmesse telematicamente al Registro delle imprese le domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, l'ufficio sospenderà il procedimento per incompetenza. All'indirizzo di posta elettronica certificata del dichiarante/intermediario e nel "Diario Messaggi" di Telemaco verrà richiesta la regolarizzazione della pratica (invio di una nuova pratica di iscrizione di impresa individuale inattiva - sezione piccolo imprenditore) entro il termine di cinque giorni dal ricevimento.

La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato comporterà l'immediato rifiuto della pratica per incompetenza e non darà luogo a rimborso di diritti e bolli.

Il rigetto della pratica si intenderà formalizzato esclusivamente mediante l'invio di una ulteriore comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del dichiarante/intermediario e nel "Diario Messaggi" di Telemaco.

4. PRATICHE TELEMATICHE IRREGOLARI

Le pratiche erroneamente inviate, nonché le pratiche duplicate, con la nuova procedura di ComUnica non possono essere annullate, ma potrà essere richiesta l'archiviazione/rigetto, con conseguente rimborso dei diritti e bolli versati, solo se, prima della sospensione e dell'apertura della "Gestione correzioni" da parte del R.I., l'interessato (notaio, professionista incaricato, amministratore/liquidatore, legale rappresentante della società/ente, titolare)



Camera di Commercio
Taranto

esprima la propria volontà di rinunciare tramite fax (099/7783092) ovvero mediante un messaggio sulla casella di posta certificata registroimprese@ta.legalmail.camcom.it, trasmettendo un documento/file firmato (digitalmente nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata), in cui siano indicati, oltre al numero esatto di pratica ed ai dati identificativi dell'impresa, anche la volontà di rinuncia (*fac-simile* disponibile sul sito camerale www.camcomtaranto.com - sezione modulistica), ed un documento di identità in corso di validità (allegato non necessario in caso richiesta effettuata per posta elettronica).

La richiesta di annullamento dovrà, ovviamente, essere inviata **tempestivamente**, perché **ove fosse stata già aperta la gestione correzioni e dunque istruita la pratica, non si potrà dar corso al rimborso di bolli e diritti**, e la pratica stessa verrà conseguentemente **rigettata/archiviata**.

Si precisa che in nessun altro caso sarà possibile chiedere l'archiviazione/rigetto di pratiche inviate al Registro delle imprese.

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)